

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-928 del 24/02/2023
Oggetto	D.Lgs. n. 152/06 art. 29-nonies <i>l</i> , Italbonifiche S.p.A. - Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DET-AMB-2021-3791 del 28.07.2021 per l'esercizio dell'impianto di gestione rifiuti sito in Comune di Forlì, via Archimede n. 1/13. Diniego parziale limitatamente alla richiesta di inserimento nell'elenco dei codici autorizzati del codice EER 200301 "rifiuti urbani non differenziati" e accoglimento della richiesta di modifica all'elenco dei codici autorizzati.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-963 del 24/02/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno ventiquattro FEBBRAIO 2023 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

Oggetto: D.Lgs. n. 152/06 art. 29-nonies – Italbonifiche S.p.A. - Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DET-AMB-2021-3791 del 28.07.2021 per l'esercizio dell'impianto di gestione rifiuti sito in Comune di Forlì, via Archimede n. 1/13. Diniego parziale limitatamente alla richiesta di inserimento nell'elenco dei codici autorizzati del **codice EER 200301** *"rifiuti urbani non differenziati"* e accoglimento della richiesta di modifica all'elenco dei codici autorizzati.

La Dirigente

Visti:

- la Parte II del D.Lgs. n. 152/06 *"Norme in materia ambientale"*;
- la Legge Regionale n. 21 dell' 11 ottobre 2004 *"Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento"*, che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA;
- la L.R. n. 13 del 30 luglio 2015, *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"* con la quale dal 01.01.2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- La Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 810 del 03.05.2011 che ritiene inapplicabile la trasmissione attraverso il SUAP per gli impianti di smaltimento e recupero rifiuti;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015"*;
- la Det. Reg. n. 5249 del 20.04.2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- l'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/06 che dispone:
 - *"il Gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'art. 5, comma 1, lettera l). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'art. 5 comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al Gestore entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il Gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate"*;

Dato atto che con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-3791 del 28.07.2021 è stata rilasciata a Italbonifiche S.p.A. l'Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito di riesame, con riferimento alle BATc stabilite con decisione di esecuzione UE 2018/1147, per l'esercizio dell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti sito in Comune di Forlì, via Archimede n. 1/13, riconducibile alle attività IPPC 5.1 lett. b), 5.3 lett. a) e 5.5 dell'allegato VIII della parte II del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis, aggiornata con:

- Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-604 del 09.02.2022;
- Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-2650 del 25.05.2022, rettificata con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-2842 del 07.06.2022;
- Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-5307 del 17.10.2022;

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale di AIA, presentata da Italbonifiche S.p.A. attraverso caricamento sul portale IPCC-AIA in data 22.11.2022, acquisita al prot. n. PG/2022/192428 del 22.11.2022, riguardante:

1. modifica all'elenco dei codici autorizzati riguardante l'aggiunta dell'operazione R13 da effettuarsi su due tipologie di rifiuti già autorizzate per l'operazione D15 (Codici EER 080410 ed EER 170903*);
2. modifica all'elenco dei codici autorizzati riguardante l'inserimento di nuove tipologie di rifiuti (EER 120199, EER 190116, EER 200110, EER 200132, EER 200301, EER 160106);

Tenuto conto che:

- con nota registrata al prot. n. PG/2022/193122 del 23.11.2022, è stato chiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpaee di produrre il proprio parere istruttorio inerente alla modifica di cui in oggetto;
- con nota registrata al prot. n. PG/2022/193119 del 23.11.2022, è stato chiesto agli altri enti in indirizzo di fornire le proprie osservazioni e/o richieste integrazioni relativamente alla documentazione allegata all'istanza;

Vista la nota registrata al prot. n. PG/2022/206376 del 16.12.2022, con cui il Servizio Territoriale di Arpaee ha comunicato la necessità di acquisire documentazione integrativa al fine di poter completare l'istruttoria;

Vista la nota registrata al prot. n. PG/2022/210766 del 23/12/2022 con cui il Comune di Forlì ha chiesto integrazioni, come segue:

“Esaminata la documentazione presentata da Italbonifiche S.p.A. per l'istanza di cui all'oggetto reperita sul portale AIA della Regione Emilia-Romagna;

Verificati dall'Unità pianificazione urbanistica i vincoli gravanti sul sito di interesse (v. allegato 1);

Acquisito presso l'Agenzia di Sicurezza territoriale e Protezione civile dalla suddetta Unità la cartografia di dettaglio del tirante idraulico per l'area su cui insiste l'installazione (v. allegato 2);

si chiede

1. di indicare le modalità con cui la ditta ottempera o intende ottemperare alle prescrizioni della direttiva Idraulica del PSRI e evitare potenziali problematiche ambientali;
2. planimetria indicante la collocazione dei codici per i quali si chiede l'autorizzazione;
3. le quantità di rifiuti oggetto delle operazioni di trattamento nel sito.”

Tenuto conto che con nota prot. n. PG/2022/211184 del 23.12.2022, il SAC di questa Agenzia ha inoltrato alla ditta la richiesta di integrazioni documentali;

Considerato che, con la nota di cui al capoverso precedente, sono stati contestualmente sospesi i tempi del procedimento e sono stati concessi al proponente 30 giorni per adempiere alla richiesta di integrazioni documentali;

Vista la nota acquisita al prot. n. PG/2023/10956 del 20/01/2023 (presentata attraverso caricamento sul Portale IPCC-AIA, avvenuto in data 20.01.2023), con cui la ditta ha risposto alla richiesta di integrazioni;

Considerato che questa Agenzia, con nota prot. n. PG/2023/11495 del 23.01.2023, ha comunicato agli enti coinvolti nel procedimento l'avvenuto caricamento sul portale IPCC-AIA, da parte della ditta, delle integrazioni documentali e ha richiesto agli stessi enti l'espressione di eventuali controdeduzioni o pareri di competenza entro il 07.02.2023;

Vista la nota acquisita al prot. n. PG/2023/15577 del 27.01.2023, con cui il Comune di Forlì ha espresso il proprio parere di competenza in merito alla modifica non sostanziale presentata dal gestore,

poi rettificata dalla nota acquisita al prot. n. PG/2023/22884 del 08/02/2023, come di seguito riportato:

“[...]”

Verificati dall'Unità pianificazione urbanistica i vincoli gravanti sul sito di interesse;

Acquisita presso l'Agenzia di Sicurezza territoriale e Protezione civile la cartografia di dettaglio del tirante idraulico per l'area su cui insiste l'installazione (v. allegato 1);

A) Riguardo alla COMPATIBILITÀ URBANISTICA DELL'ATTIVITÀ, in relazione agli strumenti urbanistici comunali vigenti

Verificato:

- *che l'area interessata dall'impianto, come individuata nelle planimetrie in atti della richiesta in oggetto, risulta avere destinazione produttiva (D) ed è zonizzata come Sottozona D1.2 - Zone produttive di completamento - art. 60 delle norme di RUE con obbligo di fascia perimetrale di verde, previsto al 6° comma dell'art. 60;*
- *che l'attività riguarda il trattamento dei rifiuti ai sensi della parte II del D. Lgs. 152/06;*
- *che ai sensi dell'art. 1.2.5 “Disciplina degli usi” delle Norme di RUE d'Unione, la destinazione funzionale adeguata all'attività di recupero rifiuti è compresa nell'Uso C9 - Deposito e selezione e commercializzazione dei materiali di recupero (rottamai ed altri);*
- *che ai sensi dell'art. 56 delle Norme di RUE, all'interno della sottozona D1.2 l'Uso C9 è ammesso nei lotti produttivi non confinanti con ambiti residenziali, quali i lotti in esame;*

SI DICHIARA

la compatibilità urbanistica della modifica non sostanziale di AIA in oggetto, relativamente al sito indicato nella richiesta di riesame AIA, fermo restando che, sulla porzione di area dello stabilimento esistente perimetrata con apposita simbologia (♣, vedasi Allegato 2) nella tavola P28 del Regolamento Urbanistico e Edilizio (RUE), gli eventuali interventi edilizi dovranno rispettare il 6° comma dell'art. 60.

B) Riguardo al RISPETTO DEI REQUISITI DEL D.Lgs. 209/2003, ALLEGATO 1, PUNTI da 1.1.1 a 1.1.4, limitatamente agli aspetti URBANISTICI di competenza, si precisa quanto segue:

1.1.1. Il centro di raccolta e l'impianto di trattamento non devono ricadere:

*a) in aree individuate nei piani di bacino, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lettera m), della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modifiche (l'indicazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli e prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche, ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici); **NON RICADE***

*b) in aree individuate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, fatto salvo il caso in cui la localizzazione è consentita a seguito della valutazione di impatto ambientale o della valutazione di incidenza, effettuate ai sensi dell'articolo 5 del medesimo decreto; **NON RICADE***

*c) in aree naturali protette sottoposte a misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche; **NON RICADE***

*d) in aree site nelle zone di rispetto di cui all'art. 21, comma 1, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche; **RICADE IN AREA DI RISPETTO dei POZZI COMPRESA IN UN RAGGIO DI 400 METRI - ART. 38 DELLE NORME DI PSC;***

*e) nei territori sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e successive modifiche, salvo specifica autorizzazione regionale, ai sensi dell'articolo 151 del citato decreto. **NON RICADE***

1.1.2. Il centro di raccolta e l'impianto di trattamento non devono essere ubicati in aree esondabili, instabili e alluvionabili comprese nelle fasce A e B individuate nei piani di assetto idrogeologico di cui alla legge n. 183 del 1989. **L'ATTIVITÀ RICADE IN ZONA DI POTENZIALE ALLAGAMENTO DI CUI ALL'ART 6 PSRI.** Nel merito si segnala che in data 20/12/2022 è stato acquisito il dettaglio del tirante idrico sull'area dello stabilimento presso la competente Agenzia Regionale per la sicurezza del territorio e la protezione civile (ALLEGATO 1 al presente parere). Rilevato che nell'area dello stabilimento il tirante va da un minimo di 0,0003 m a un massimo di 0,43 m. (salvo alcuni picchi lungo

il confine con la strada, e pertanto trascurabili), per cui si richiama il rispetto delle condizioni di cui all'art. 6 "Tiranti idrici di riferimento e accorgimenti tecnico-costruttivi (art. 6 comma 4)" della Direttiva Idraulica PSRI, ed in particolare:

"Per aree con tiranti idrici attesi non superiori a 0,5 m: occorre garantire che non vi siano aperture dei vani utilizzati al di sotto del tirante idrico di riferimento. Pertanto occorrerà evitare aperture degli scantinati, scannafossi, rampe di rimesse interrato sprovviste di protezioni idonee, e ogni altra situazione in cui possa verificarsi ingresso d'acqua in locali abitabili o comunque frequentabili dalle persone."

1.1.3. Per ciascun sito di ubicazione sono valutate le condizioni locali di accettabilità dell'impianto in relazione ai seguenti parametri:

a) distanza dai centri abitati; a tal fine, per centro abitato si intende un insieme di edifici costituenti un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada;

b) presenza di beni storici, artistici, archeologici e paleontologici. Riguardo ai suddetti punti si è riscontrato che:

→ punto a) il sito ricade all'interno del centro abitato; tuttavia non si tratta di area residenziale o a servizi, ma di tessuto produttivo (industriale/artigianale consolidato);

→ punto b) gli strumenti di pianificazione vigenti non individuano sul sito la presenza di beni storici, artistici, archeologici o paleontologici.

1.1.4. Nell'individuazione dei siti idonei alla localizzazione sono da privilegiare: 1) le aree industriali dismesse; 2) le aree per servizi e impianti tecnologici; 3) le aree per insediamenti industriali ed artigianali.

Il sito ricade in zona produttiva di completamento D1.2 del RUE, destinata a insediamenti industriali e artigianali (v. punto 3).

[...];

Vista la nota acquisita al prot. n. PG/2023/21759 del 06.02.2023, con cui il Servizio Territoriale di questa Agenzia ha espresso il proprio parere di competenza in merito alla modifica non sostanziale presentata dal gestore come di seguito riportato:

[...]

A. in riferimento al **punto 1** della modifica richiesta che consiste nell'aggiungere l'operazione R13 ai codici EER 080410 (stato fisico L-F-S-P) ed EER 170903* (stato fisico F-S-P) per i quali la ditta è già autorizzata all'operazione D15 si **esprime parere favorevole**.

Si è proceduto ad aggiornare l'Allegato 2 Codici EER pericolosi e non pericolosi autorizzati dell'atto di AIA - BOZZA Rev. 04, che si allega.

B. in riferimento al **punto 2** si esprime quanto segue:

- **parere favorevole** per la gestione del rifiuto avente codice EER 120199 rifiuti non specificati altrimenti: stato fisico: S-P-F. Operazione R13 con stoccaggio in colli e container e per la gestione del rifiuto avente codice EER 190116 polveri di caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 190115*: stato fisico: S-P. Operazione D15 con stoccaggio in colli e/o container.

Si è proceduto ad aggiornare l'Allegato 2 Codici EER pericolosi e non pericolosi autorizzati dell'atto di AIA - BOZZA Rev. 04, che si allega.

- in riferimento ai rifiuti aventi codici EER 200110, 200132, e 160106 si **esprime parere favorevole** solo ed esclusivamente per la gestione dei rifiuti prodotti dall'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA - nell'ambito dell'ultima spedizione di ricerca in Antartide; conseguentemente detti codici EER vengono inseriti nell'Allegato 2 Codici EER pericolosi e non pericolosi autorizzati, dell'atto di AIA con il rinvio alla seguente nota "la gestione del codice è ammessa unicamente per i rifiuti prodotti dall'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA - nell'ambito delle spedizione di ricerca in Antartide".

Si è proceduto ad aggiornare l'Allegato 2 Codici EER pericolosi e non pericolosi autorizzati dell'atto di AIA - BOZZA Rev. 04, che si allega

- in riferimento al rifiuto avente codice EER 200301 rifiuti urbani non differenziati prodotto dall'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA - nell'ambito dell'ultima spedizione di ricerca in Antartide si **esprime parere contrario** alla gestione di tale rifiuto presso l'installazione in quanto:

★ la gestione, presso l'impianto all'interno di un compattatore, in considerazione della natura putrescibile dello stesso e dell'assenza di un adeguato impianto di aspirazione localizzato nell'area di stoccaggio, non garantisce il contenimento di eventuali emissioni odorigene,

★ il Gestore indica che detto rifiuto sia costituito da "rifiuti plastici indifferenziati" ossia dalle frazioni in materiale plastico non proveniente da imballaggio, tuttavia il suddetto codice individua un rifiuto indifferenziato a tutti gli effetti sul quale, per sua natura, non vi è completa e preventiva certezza della composizione merceologica.

[...],

Tenuto conto che non sono pervenuti ulteriori pareri, entro il termine prescritto, dagli altri enti coinvolti nel procedimento;

Considerato che l'art. 10-bis della L. n. 241/90 dispone che, nei procedimenti su istanza di parte, l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunichi agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, per permettere al proponente di presentare osservazioni e documenti;

Tenuto conto che con nota prot. n. PG/2023/22304 del 07.02.2023, il SAC di questa Agenzia ha inoltrato alla ditta il preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10-bis della L. n. 241/1990, limitatamente al punto 2 e relativamente alla sola richiesta di inserimento nell'elenco dei codici autorizzati del **codice EER 200301 "rifiuti urbani non differenziati"**, fondato sulle seguenti considerazioni, che costituiscono motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza:

- in riferimento al rifiuto avente codice EER 200301 "rifiuti urbani non differenziati" (prodotto da ENEA nell'ambito dell'ultima spedizione di ricerca in Antartide), la gestione presso l'impianto all'interno di un compattatore, in considerazione della natura putrescibile del rifiuto e dell'assenza di un adeguato impianto di aspirazione localizzato nell'area di stoccaggio, non garantisce il contenimento di eventuali emissioni odorigene;
- il Gestore indica che detto rifiuto sia costituito da "rifiuti plastici indifferenziati" ossia dalle frazioni in materiale plastico non proveniente da imballaggio, tuttavia il suddetto codice individua un rifiuto indifferenziato a tutti gli effetti sul quale, per sua natura, non vi è completa e preventiva certezza della composizione merceologica;

Considerato che, con la nota di cui al capoverso precedente, sono stati sospesi i tempi del procedimento ed entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della stessa il proponente ha diritto a presentare eventuali osservazioni ai sensi dell'art. 10-bis della L. n. 241/1990, in merito al preavviso di diniego relativo al punto 2;

Considerato che, entro il termine sopra indicato e alla data odierna, non sono pervenute osservazioni da parte del proponente al preavviso di diniego trasmesso in data 07.02.2023;

Dato atto pertanto che, in merito all'accoglimento del punto 2 dell'istanza presentata, permangono i motivi ostativi già evidenziati nel parere espresso dal Servizio Territoriale di Arpae, come sopra indicati;

Ritenuto necessario, alla luce di quanto sopra esposto, diniegare l'accoglimento del punto 2 relativamente alla sola richiesta di inserimento nell'elenco dei codici autorizzati del **codice EER 200301 "rifiuti urbani non differenziati"** della modifica non sostanziale di AIA richiesta da Italbonifiche S.p.A. con istanza presentata ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/06 in data 22.11.2022 e acquisita al prot. n. PG/2022/192428 del 22.11.2022;

Precisato che, con la presente modifica:

- non si autorizza nessun nuovo intervento edilizio;

- non viene rilasciata un'autorizzazione generale al trattamento di veicoli fuori uso ai sensi del D.Lgs. n. 209/2003, ma si concede di attuare unicamente l'operazione R13 di messa in riserva, limitatamente ai soli rifiuti prodotti dall'“*Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'Energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA*” nell'ambito della spedizione di ricerca in Antartide;

Tenuto conto che l'area interessata dall'impianto ricade in zona produttiva di completamento (D1.2) del RUE, destinata a insediamenti industriali e artigianali e pertanto, ai sensi del punto 1.1.4 dell'Allegato I al D.Lgs. n. 209/2003, rientra tra i siti da privilegiare per la localizzazione degli impianti di trattamento veicoli fuori uso;

Ritenuto pertanto congruo, alla luce del parere favorevole espresso dal Servizio Territoriale di Arpa, **accogliere:**

- il **punto 1** della modifica non sostanziale di AIA relativo all'aggiunta dell'operazione R13 ai codici EER 080410 (stato fisico L-F-S-P) ed EER 170903* (stato fisico F-S-P) per i quali la ditta risulta già autorizzata all'operazione D15;
- il **punto 2** della modifica non sostanziale di AIA in riferimento a:
 - gestione del rifiuto avente codice **EER 120199** *rifiuti non specificati altrimenti* (stato fisico: S-P-F, operazione R13 con stoccaggio in colli e container);
 - gestione del rifiuto avente codice **EER 190116** *polveri di caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 190115** (stato fisico: S-P, operazione D15 con stoccaggio in colli e/o container);
 - solo ed esclusivamente se prodotti dall'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA - nell'ambito delle spedizioni di ricerca in Antartide, gestione dei rifiuti aventi codici ai rifiuti aventi codici: **EER 200110** *abbigliamento*, stato fisico S, operazione R13 con stoccaggio in colli e/o container nei locali DP2 - DP1c e DP3; **EER 200132** *medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131**, stato fisico L-S, operazione R13 e D15 con stoccaggio in colli e container nei locali DP2 - DP1c e DP3; **EER 160106** *veicoli fuori uso non contenenti liquidi né altre componenti pericolose*, stato fisico S, operazione R13 con stoccaggio in container nel locale DP3;

Vista la nota acquisita al prot. n. PG/2022/187151 del 14.11.2022, con cui Italbonifiche S.p.A., in ottemperanza alla prescrizione 6.1 del dispositivo della determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-5307 del 17/10/2022, ha presentato l'aggiornamento della procedura operativa “PO 03 rev. 07 – *Miscelazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi liquidi*” del 14.11.2022;

Vista la nota prot. n. PG/2023/11669 del 23.01.2023 con cui il Servizio Territoriale di Arpa ha approvato la procedura sopra citata;

Ritenuto pertanto congruo approvare il documento “PO 03 rev. 07 del 14/11/2022 - *Miscelazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi liquidi*” ed aggiornare di conseguenza nell'Allegato 1 all'AIA vigente il rimando a tale procedura operativa in corrispondenza del paragrafo **A5. Planimetrie di riferimento e procedure operative**, come di seguito indicato:

- ~~PO 03 rev. 05 del 30/09/2021~~ **rev. 07 del 14/11/2022** - *Miscelazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi liquidi*;

Dato atto che, trattandosi di una modifica non sostanziale, non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica, ma è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l'azienda di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Ritenuto opportuno, al fine di approvare/fotografare lo stato di fatto dell'installazione e per consentire a chiunque ne necessiti una lettura complessiva facilitata del provvedimento e dei suoi allegati, vista anche la recente approvazione della determina di riesame dell'AIA, procedere con la stesura

aggiornata dell' **Allegato 1** "Le Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale", approvando la "REV. 04", in cui:

- nel paragrafo "**D2.9 Gestione dei rifiuti**", vengono aggiunte le prescrizioni n. 141 a, n. 141 b e n. 141 c, come segue:

141 a. Il Gestore è autorizzato alla gestione dei rifiuti identificati dai codici:

- EER 200110 *abbigliamento*: stato fisico: S. Operazione R13 con stoccaggio in colli e/o container nei locali DP2 - DP1c e DP3;
- EER 200132 *medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131**: stato fisico: L-S. Operazione R13 e D15 con stoccaggio in colli e container nei locali DP2 - DP1c e DP3;
- EER 160106 *veicoli fuori uso non contenenti liquidi né altre componenti pericolose*: stato fisico: S - Operazione R13 con stoccaggio in container nel locale DP3;

solo ed esclusivamente se prodotti dall'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA - nell'ambito delle spedizioni di ricerca in Antartide.

141 b. Nel registro di carico e scarico devono essere riportate informazioni aggiuntive sulla composizione e sull'aspetto esteriore dei rifiuti "generici" aventi codici EER xx xx 99 e non riportare la sola descrizione generica "Rifiuti non specificati altrimenti".

141 c. I rifiuti polverulenti non possono essere sottoposti ad operazione di accorpamento.

Ritenuto opportuno aggiornare, su indicazione del Servizio Territoriale di Arpae, anche l'**Allegato 2** "Elenco codici EER trattati nell'installazione" all'AIA vigente, approvando la "REV. 04", in cui vengono modificate le seguenti righe ed inserita ex novo la parte dei codici ammessi unicamente per i rifiuti prodotti dall' ENEA nell'ambito delle spedizione di ricerca in Antartide, come di seguito riportato:

170903*	p	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose	F - S - P	F - S - P	NO	NO	NO	-	F - S - P	F - S - P	F - S - P	NO	NO
080410	np	adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09	L - F - S - P	L - F - S - P	L	L	L	-	L - F - S - P	L - F - S - P	L - F - S - P	NO	NO
120199	np	rifiuti non specificati altrimenti	NO	NO	NO	NO	NO	-	F-S-P	F-S-P	F-S-P	NO	NO
190116	np	polveri di caldaia diversi da quelle di cui alla voce 19 01 15	S-P	S-P	NO	NO	NO	-	NO	NO	NO	NO	NO

NB: La gestione dei codici sotto riportati è ammessa unicamente per i rifiuti prodotti dall'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA - nell'ambito delle spedizioni di ricerca in Antartide

Attività			D15	D15	D15	D13	D9 con miscelaz.	D9 senza miscelaz.	R13	R13	R13	R13	R12
Contenitore			colli	container	cisterna	cisterna	cisterna	cisterna	colli	colli	container	cisterna	cisterna
Ubicazioni			DP1/ c-DP2	DP3	DP1/ a-DPI/b	DP1/ a-DPI/b	ST1-ST2	ST1-ST2	DP2	DP1/c	DP3	DP1/e	DP1/e
EER	p/np	DESCRIZIONE	stato fisico	stato fisico	stato fisico	stato fisico	stato fisico	stato fisico	stato fisico	stato fisico	stato fisico	stato fisico	stato fisico
200110	np	Abbigliamento	NO	NO	NO	NO	-	-	S	S	S	NO	NO
200132	np	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131	L - S	L - S	NO	NO	-	-	L - S	L - S	L - S	NO	NO
160106	np	veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	NO	NO	NO	NO	-	-	NO	NO	S	NO	NO

Ritenuto conseguentemente necessario, ferma restando la validità e l'efficacia della determinazione DET-AMB-2021-3791 del 28.07.2021, nonché le prescrizioni in essa contenute e la scadenza di AIA, **sostituire integralmente** :

- l'**Allegato 1** "Le condizioni dell' AIA", di cui alla DET-AMB-2021-3791 del 28.07.2021, con l'allegato "Le condizioni dell' AIA - REV. 04" al presente provvedimento, inteso quale parte integrante e sostanziale;
- l'**Allegato 2** "Elenco codici EER trattati nell'installazione" di cui alla DET-AMB-2021-3791 del 28.07.2021, con l'allegato "Elenco codici EER trattati nell'installazione - REV. 04" al presente provvedimento, inteso quale parte integrante e sostanziale;

Tenuto conto che l'azienda ha provveduto a effettuare il pagamento delle spese istruttorie, ammontanti a € 250,00;

Vista la Delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 2291 del 27/12/2021 "Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) di cui alla D.D.G. n. 70/2018";

Vista la Deliberazione del Direttore Generale della Regione Emilia-Romagna n. DEL-2015-99 del 30/12/15 e s.m.i. recante "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa, delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa e a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpa e DEL-2022-107 del 30.08.2022 con la quale è stato conferito l'incarico di Responsabile l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Dato atto che il Responsabile del procedimento Ing. Michele Maltoni e la sottoscritta, in riferimento al procedimento relativo alla presente autorizzazione, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 come introdotto dalla L. n. 190/2012;

Per quanto in premessa specificato, su proposta del Responsabile di Procedimento,

DETERMINA

1. di **diniegare l'accoglimento**, alla luce delle motivazioni riportate in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate, della richiesta di inserimento nell'elenco dei codici autorizzati del codice EER 200301 "rifiuti urbani non differenziati", inserita al **punto 2** della modifica non sostanziale di AIA presentata da Italbonifiche S.p.A. (ai sensi dell' art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/06, con nota acquisita al prot. n. PG/2022/192428 del 22.11.2022, caricata sul portale IPPC regionale in data 22.11.2022) relativamente all'AIA rilasciata con DET-AMB-2021-3791 del 28.07.2021 per l'esercizio dell'impianto di gestione rifiuti sito in Comune di Forlì, via Archimede n. 1/13;
2. di **accogliere**, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., alla luce delle motivazioni riportate in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate, le modifiche della medesima domanda di modifica non sostanziale di AIA citata al punto precedente, presentata da Italbonifiche S.p.A. in data 22.11.2022 e acquisita al prot. n. PG/2022/192428, relative a:
 - **punto 1**: aggiunta dell'operazione R13 ai codici EER 080410 (stato fisico L-F-S-P) ed EER 170903* (stato fisico F-S-P) per i quali la ditta è già autorizzata all'operazione D15;
 - **punto 2**, in riferimento a:
 - gestione del rifiuto avente **codice EER 120199** *rifiuti non specificati altrimenti* (stato fisico: S-P-F, operazione R13 con stoccaggio in colli e container);
 - gestione del rifiuto avente codice **EER 190116** *polveri di caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 190115** (stato fisico: S-P, operazione D15 con stoccaggio in colli e/o container);
 - solo ed esclusivamente se prodotti dall'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA - nell'ambito delle spedizioni di ricerca in Antartide, gestione dei rifiuti aventi codici:
 - ❖ **EER 200110** *abbigliamento*: stato fisico: S. Operazione R13 con stoccaggio in colli e/o container nei locali DP2 - DP1c e DP3;
 - ❖ **EER 200132** *medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131**: stato fisico: L-S. Operazione R13 e D15 con stoccaggio in colli e container nei locali DP2 - DP1c e DP3;
 - ❖ **EER 160106** *veicoli fuori uso non contenenti liquidi né altre componenti pericolose*: stato fisico: S - Operazione R13 con stoccaggio in container nel locale DP3;
3. di **precisare** che, per le motivazioni in premessa specificate, il presente provvedimento approva l'aggiornamento:
 - di alcune parti dei § A5 e D2.9 dell'Allegato 1 "*Le condizioni dell' AIA*" alla DET-AMB-2021-3791 del 28.07.2021, come riportato in dettaglio in premessa;
 - di alcuni codici EER nell'Allegato 2 "*Elenco codici EER trattati nell'installazione*" alla DET-AMB-2021-3791 del 28.07.2021;
4. di **approvare** i seguenti documenti:
 - PO 03 rev. 07 del 14/11/2022 - *Miscelazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi liquidi*;
5. di **sostituire**:
 - l'Allegato 1 "*Le Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale*" di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-3791 del 28.07.2021 con l'allegato al presente provvedimento (Allegato 1 Rev. 04), inteso quale parte integrante e sostanziale;
 - l'Allegato 2 "*Elenco codici EER trattati nell'installazione*" di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-3791 del 28.07.2021 con l'allegato al presente provvedimento (Allegato 2 Rev. 04), inteso quale parte integrante e sostanziale;

6. di **precisare** che:
- 7.1. rimangono in vigore tutte le prescrizioni di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-3791 del 28.07.2021;
 - 7.2. la durata dell'autorizzazione è stabilita dalla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-3791 del 28.07.2021 di riesame dell'AIA;
 - 7.3. il presente atto dovrà essere conservato unitamente alla succitata determinazione ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;
7. di **fare salvi**:
- 8.1. i diritti di terzi;
 - 8.2. quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
 - 8.3. gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - 8.4. eventuali modifiche alle normative vigenti;
8. **dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di AIA;
9. di **dare atto** altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, il responsabile del procedimento, Ing. Michele Maltoni, attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
10. di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
11. di **stabilire** inoltre che copia del presente atto venga trasmessa, per quanto di competenza al Servizio Territoriale di Arpae, al Comune di Forlì, all'Azienda USL della Romagna sede di Forlì nonché a Italbonifiche S.p.A.;
12. di **dare atto** che:
- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae;
 - ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di Arpae SAC territorialmente competente.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena - Area Est
Dott.ssa Tamara Mordenti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.